

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Comune di Etroubles



1, rue de la Tour
11014 Etroubles
tel. 0165/789101
info@comune.etroubles.ao.it

Comune di Saint-Oyen



52, route du Grand Saint Bernard
11014 Saint-Oyen
tel. 0165/78522
info@comune.saintoyen.ao.it

Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses



frazione Saint Leonard, n. 10
11010 Saint-Rhémy-en-Bosses
tel. 0165/780821
info@comune.saintrhemyenbosses.ao.it

UFFICIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA

- Sede di Etroubles -

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DELL'ALPEGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ETROUBLES DENOMINATO "COMBA GERMAN" E DEI PASCOLI DENOMINATI "MOLLINE"

1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE.

La presente asta pubblica è indetta dal Comune di Etroubles con sede in Etroubles, Rue de la Tour n. 1, 11014 Etroubles (AO), tel. 0165/789101, fax 0165/789102, info@comune.etroubles.ao.it, www.comune.etroubles.ao.it, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 10.02.2020.

2. OGGETTO E FINALITÀ DELL'ASTA PUBBLICA.

2.1 L'asta ha ad oggetto l'affitto, ad uso agricolo, dell'alpeggio comunale denominato "Comba German" e dei pascoli denominati "Molline" come meglio descritti al successivo art. 3.

2.2 L'asta mira al perseguimento degli obiettivi prioritari della politica regionale di sviluppo rurale alla base del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 (2014/2020) quali, a mero titolo esemplificativo (così come desunti dal PSR 2014/2020):

- a) il mantenimento del tessuto agricolo sul territorio regionale, migliorando la competitività delle aziende agricole e, nel contempo, garantendo la tutela del paesaggio e la sua umanizzazione (beni pubblici);
- b) la qualità e il valore aggiunto delle produzioni, con particolare attenzione al prodotto Fontina;
- c) la priorità ai giovani agricoltori e il ricambio generazionale.

L'Amministrazione concedente promuove, inoltre, anche ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:

1. un approccio ambientalmente sostenibile alle pratiche agricole, che contenga le emissioni connesse alla monticazione dei capi e comunque assicuri la miglior tutela dell'ambiente;
2. la tutela delle vocazioni produttive del territorio, delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e produttive;
3. la promozione di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico.

L'amministrazione si prefigge, in particolare, di assicurare la migliore conservazione possibile dei prati e dei pascolivi permanenti, in ragione;

- della funzione protettiva da essi esercitata e consistente, innanzitutto, nel mantenimento della fertilità dei suoli e nella costituzione di un ostacolo alla liscivazione e alla dispersione nell'ambiente degli elementi minerali;
- dell'effetto benefico rispetto alla garanzia della stabilità dei versanti rispetto a fenomeni franosi e valanghivi;
- degli effetti benefici in termini di salvaguardia della biodiversità vegetale.

A tali fini, il Comune intende favorire un'economia sostenibile, in cui svolgono un ruolo fondamentale il pascolamento diretto e il suo governo costante, preferibilmente secondo metodologie tradizionali che coinvolgano l'intera filiera produttiva, basata sulle caratteristiche specifiche dell'alpeggio e sull'uso ottimale della risorsa.

3. BREVE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO.

3.1 L'alpeggio "Comba German" di proprietà del Comune di Etroubles è localizzato a quota 1875 m.s.l.m. (coordinate gps 45°50'43.21" 7°13'51.97") a nord della frazione urbanizzata Prailles dessus di Etroubles, su una fascia di versante con esposizione prevalente ovest per quanto riguarda l'alpeggio ed est per i fondi del pascolo "Molline". L'alpeggio è servito dalla strada podereale che da Prailles dessus prosegue verso il "Vallone di Menouve".

3.2 L'alpeggio "Comba German" è costituito da terreni per una superficie complessiva di **ha. 1239** ubicati censiti al Catasto Terreni al Fg. 10 (mappali nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11), al Fg. 9 (mappali nn. parte Gran Plan del 4 e parte Teppai del 5), al Fg. 4 (mappali nn. parte del 7, 8, 13 e parte del 323), al Fg. 2 (mappale n. 2) e al Fg. 1 (mappali nn. 1, 2, 4) e individuati nella planimetria depositata agli atti dell'ufficio tecnico comunale.

L'alpeggio "Comba German" è dotato di fabbricato censito al Fg. 10, mappali n. 3 così composto:

- a) al piano terra le stalle laterali al fabbricato centrale con ingressi indipendenti, e legnaia sul lato nord, nel fabbricato centrale i locali adibiti a spogliatoio, cantina, casera, magazzino fontine e relativi servizi;
- b) al primo piano del fabbricato centrale camere, cucina e i servizi per l'alloggiamento del personale;
- c) completa la struttura aziendale una concimaia posta sul fronte del fabbricato.

e di un ulteriore fabbricato, tramuto superiore "Tza Nouva", localizzato a quota 2430 m.s.l.m., (coordinate gps 45°52'09.26" 7°12'28.33"), costituito solo da un piano terra, censito al Fg. 1 mappale n. 1, così composto:

- a) al piano terra n. 4 stalle laterali con ingressi indipendenti, e sul lato ovest i locali adibiti a camere, cucina e servizi per l'alloggiamento del personale e cantina, la casera e locale per la stagionatura fontine;
- b) completa la struttura aziendale una concimaia posta sul fronte del fabbricato.

Il pascolo "Molline" è costituito da terreni per una superficie complessiva di **ha. 614** ubicati censiti al Catasto Terreni al Fg. 2 (mappali nn. 3 e 6) e al Fg. 3 (mappale n. 2) e individuati nella planimetria depositata agli atti dell'ufficio tecnico comunale.

Si precisa che **le superfici di aree fruibili** per l'erogazione dei relativi contributi, così come da verifica effettuata in data 06/12/2019 presso **AREA VdA** (*Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta*) **sono quantificate in totali ha. 256,28**. Successive verifiche sull'effettiva consistenza delle superfici ammissibili e della conseguente consistenza zootecnica minima, sono a carico e sotto la responsabilità del conduttore.

3.3 In base alla superficie fruibile a pascolo di proprietà, la consistenza zootecnica minima è quantificata in **93 UBA** (unità bovine adulte).

4. VALORE A BASE D'ASTA.

Il canone annuo di affitto a base d'asta, quantificato in natura, è pari a Kg. 1.000 (mille/00= Kg. 950 dell'alpeggio "Comba German" + Kg. 50 dei pascoli "Molline") di fontina di alpeggio ed è determinato in valuta sulla base del corrispondente prezzo, al netto dell'IVA, pagato dalla Cooperativa Latte e Fontina ai conferitori per 1 Kg di prodotto.

Il canone di affitto deve essere corrisposto al Comune concedente esclusivamente in valuta.

5. DURATA DELL'AFFITTO.

5.1 In espressa deroga alla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) la durata dell'affitto è stabilita **con decorrenza dal 01.04.2020 e scadenza al 31.12.2027**.

5.2 L'affitto cessa alla sua scadenza senza che necessiti di ulteriore disdetta. L'affitto può cessare anticipatamente, a seguito di disdetta, comunicata mediante raccomandata A/R almeno un anno prima della scadenza. Gli immobili affittati devono essere riconsegnati all'Amministrazione concedente liberi da persone, animali e cose. E' fatta salva la stipula di accordi in deroga ai sensi del richiamato art. 45 della L. n. 203/1982.

6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE ALL'AFFITTUARIO.

Deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento del contratto d'affitto pari a € **6.000,00 (seimila\00)** da costituirsi, a scelta dell'aggiudicatario, mediante:

- a. versamento della somma dovuta sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune – le somme versate non produrranno interessi;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve essere prestata in favore del Comune concedente, avere validità per tutta la durata dell'affitto e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE.

Il canone di affitto annuale sarà determinato al termine della stagione di monticazione e sarà costituito dal corrispettivo in denaro del quantitativo di fontina offerto dall'aggiudicatario moltiplicato per il prezzo massimo all'ingrosso al kg. della fontina di alpeggio risultante dalla media tra il prezzo di fine luglio e di fine settembre del listino prezzi all'ingrosso pubblicato dall'Amministrazione Regionale. Il pagamento dovrà avvenire da parte dall'affittuario **entro il 15 dicembre di ogni anno.**

8. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALL'ASTA PUBBLICA.

8.1 Possono partecipare:

- a) le imprese agricole, condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli professionali singoli o associati;
- b) le cooperative agricole;
- c) le associazioni temporanee di scopo da costituirsi o già costituite tra i soggetti di cui alla precedente lettera a).

8.2 È fatto divieto agli operatori economici di partecipare all'asta pubblica in più di un'associazione temporanea di scopo ovvero di partecipare all'asta pubblica anche in forma individuale qualora vi abbiano partecipato in associazione temporanea di scopo.

8.3 Non verranno accettate le offerte presentate da soggetti che risultino debitori in ragione di contratti di locazione del Comune e/o per motivi o cause direttamente e/o indirettamente collegate o comunque derivanti dal contratto di locazione.

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE.

Sono esclusi dalla partecipazione all'asta pubblica e non possono stipulare il contratto di affitto gli operatori economici:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo – salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – o nei cui confronti è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste, rispettivamente, dall'art. 6 e dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- c) che hanno riportato sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi relativi alla loro condotta professionale;
- d) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- e) che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- h) nei cui confronti è stata applicata una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge (D.L.) 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
- i) che versano nella situazione, causa di esclusione, di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) dettato in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
- j) che versano nelle situazioni, causa di esclusione, di cui all'art. 41, comma 1, del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di

- cui all'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in conseguenza di gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi);
- k) che sono soggetti alla causa di esclusione di cui all'art. 36, comma 3, della L. n. 300/1970 in conseguenza della violazione dell'obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona di riferimento.

10. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE.

10.1 Il concorrente deve essere in possesso o avere la disponibilità, alla data di presentazione dell'offerta, di un numero e di una tipologia di capi di bestiame che verranno monticati rispondente sia al carico minimo ottimale di cui all'art. 3.3 sia alle prescrizioni relative agli obblighi contrattuali specifici disposte al successivo art. 16.1.

10.2. Il possesso o la disponibilità dei capi di cui al precedente punto 10.1 dovrà risultare da apposita dichiarazione da inserire nella busta A – documentazione amministrativa – da presentarsi in sede di gara. Il contenuto della dichiarazione verrà sottoposto a verifica da parte del Comune a seguito dell'aggiudicazione, previa richiesta di indicazione specifica dei singoli capi e del relativo titolo di disponibilità. L'esito positivo della verifica costituisce condizione sospensiva dell'efficacia dell'aggiudicazione medesima.

10.3. Per consentire al Comune di verificare il rispetto delle disposizioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà presentare al Comune l'elenco degli animali da monticare aggiornato entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

11. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE.

Il termine per il ricevimento delle offerte scade il **02 marzo 2020 alle ore 12.00**, ed è perentorio.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLE OFFERTE.

12.1 Il plico contenente l'offerta e la relativa documentazione deve pervenire a mezzo posta o a mani, pena l'esclusione, all'indirizzo di cui all'art 1 del presente avviso, entro il termine perentorio di cui all'art. 11 dell'avviso medesimo. Il recapito, quanto a integrità e tempestività del plico, è ad esclusivo rischio del mittente; data e ora del recapito sono certificati dall'apposizione del timbro di protocollo in arrivo da parte dell'Amministrazione concedente.

12.2 Il plico deve essere chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all'esterno l'indicazione della denominazione o ragione sociale, del codice fiscale, dell'indirizzo e dei numeri di telefono dell'operatore economico mittente (in caso di associazione temporanea di scopo, vanno riportati sul plico i dati identificativi di tutti gli operatori economici che la costituiscono) e la seguente dicitura: «**Offerta per la concessione in affitto, ad uso agricolo, dell'alpeggio comunale "Comba German e dei pascoli Molline" – Non aprire**».

12.3 Nel plico devono essere inserite, pena l'esclusione, due buste debitamente sigillate, riportanti il nominativo del concorrente e recanti le seguenti indicazioni:

- Busta A – documentazione amministrativa
- Busta B – offerta economica

12.4. All'interno della "Busta A - documentazione amministrativa" devono essere inseriti:

12.4.1 Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione generale, in carta libera, di cui al modello allegato 1, compilata e sottoscritta dall'operatore economico (in caso di persona fisica) o dal suo legale rappresentante (in caso di persona giuridica), corredata di copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore. In caso di associazione temporanea di scopo, la domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione generale deve essere prodotta da tutti gli operatori economici componenti l'associazione medesima.

12.4.2 In ipotesi di associazione temporanea di scopo:

- a) se già costituita: **atto costitutivo dell'associazione** contenente l'identificazione dei mandanti e del mandatario, unitamente al **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito dai primi al secondo, e risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (o copia autentica di esso);
- b) se non ancora costituita: **dichiarazione redatta su carta libera**, sottoscritta, **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti componenti l'associazione attestante il loro impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, identificato nella dichiarazione come mandatario, il quale stipulerà il contratto di affitto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

12.4.3 **autodichiarazione circa il possesso o la disponibilità** del numero e della tipologia di capi di bestiame che verranno monticati così come prescritto al precedente art. 10.1.

12.5. All'interno della "Busta B – offerta economica" deve essere inserita la **Dichiarazione di offerta economica**, in bollo, di cui al modello allegato 2, contenente l'indicazione, in cifre e in lettere, della percentuale di rialzo offerta rispetto al canone annuo di affitto a base d'asta quantificato in natura (Kg. 1.000 di fontina di alpeggio) sottoscritta dall'operatore economico (in caso di persona fisica) o dal suo legale rappresentante (in caso di persona giuridica). In caso di associazione temporanea di scopo, la dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici componenti l'associazione medesima, se questa non è ancora costituita, o soltanto dal mandatario, se invece è già costituita.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

13.1 L'aggiudicazione del contratto di affitto è disposta con il criterio dell'offerta più alta rispetto al canone annuo di affitto a base d'asta.

13.2 In caso di offerte uguali l'Amministrazione concedente richiede ai concorrenti presenti di formulare, nel corso della medesima seduta, un'offerta migliorativa; ove nessuno di coloro che hanno formulato offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliono migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

14. PROCEDURA DI GARA.

14.1 Le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica il giorno **3 marzo 2020 alle ore 9.00**, nel luogo indicato all'art. 1 del presente avviso e, se necessario, possono essere aggiornate ad ora e giorno successivi.

14.2 Durante la seduta pubblica l'Amministrazione concedente procede, nell'ordine:

- a. verificare che gli intervenuti alla seduta abbiano titolo a partecipare, a formulare eventuali osservazioni o chiarimenti in nome e per conto degli operatori economici offerenti e a presentare eventuali offerte migliorative;
- b. a verificare l'integrità e la tempestività dei plichi pervenuti;
- c. ad accertare la completezza e la regolarità della documentazione indicata nell'art. 12.4; qualora emergano irregolarità tali da non compromettere la parità di trattamento fra concorrenti né l'interesse dell'Amministrazione concedente, ad invitare il legale rappresentante del concorrente o suo delegato, se presenti, a regolarizzare il documento od a fornire chiarimenti;
- d. ad esaminare e dare lettura dell'offerta economica;
- e. a redigere la graduatoria delle offerte e a dichiarare l'aggiudicazione del contratto d'affitto, sulla base del criterio dell'offerta più alta.

14.3 L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica d'ufficio, da parte dell'Amministrazione concedente, del possesso da parte dell'aggiudicatario del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli art. 9 e 10.

15. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.

15.1 L'aggiudicazione non è soggetta alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario uscente.

15.2 È vietato il subaffitto e ogni altra forma di cessione dei fondi affittati.

15.3 Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/1982 (con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole alle quali le parti aderiscono), nella forma di scrittura privata e tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'affittuario.

16. OBBLIGHI CONTRATTUALI SPECIFICI.

16.1 L'affittuario – **tenuto conto degli obiettivi prioritari di cui all'art. 2.2** – ha l'obbligo di:

- a) monticare il bestiame entro il 15 giugno e permanere in alpeggio durante tutto il periodo estivo per un numero complessivo di giornate non inferiore a 100;
- b) **monticare vacche da latte in produzione, in misura non inferiore ai 65 capi, e di destinare il latte alla produzione di fontina DOP, fromatzo DOP e formaggi P.A.T. (produzioni agroalimentari tradizionali);**
- c) **monticare bovini di cui almeno il 90% siano iscritti al libro genealogico delle razze autoctone valdostane;**
- d) utilizzare le superfici mediante il pascolamento diretto e turnato da parte del bestiame e mantenere una cotica erbosa densa ed equilibrata;
- e) provvedere alla custodia continua degli animali alpeggiati intendendo come tale l'adozione di un sistema quotidiano di sorveglianza degli animali mediante l'impiego di apposito personale;
- f) distribuire omogeneamente le deiezioni sulle superfici pascolive tramite canali per la fertirrigazione (rû) o pompe e tubazioni;

- g) utilizzare i fertilizzanti organici aziendali nel migliore dei modi e non usare alcun tipo di concime chimico;
- h) non usare pesticidi, diserbanti e dissecanti;
- i) alimentare il bestiame, al massimo, con 1 kg/UBA/giorno di mangimi concentrati; tale limite va ricondotto all'intera stagione d'alpeggio e pertanto il massimale giornaliero può essere superato per un determinato periodo a condizione che tale quantitativo non venga oltrepassato nel computo dell'intera stagione d'alpeggio;
- j) limitare lo sviluppo di erbe ed arbusti infestanti nonché della flora nitrofila nel pascolo fertile e delle aree prossime ai fabbricati, adottando metodi agronomici (taglio, sfalcio, concimazioni corrette ecc.);
- k) provvedere alla rimozione, in prossimità dei fabbricati e nei pascoli, di materiali deturpanti per l'ambiente;
- l) provvedere alla manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle attività necessarie ad impedire l'accesso ai tetti dei medesimi a persone e/o animali, al mantenimento in stato di efficienza di tutte le strutture e attrezzature, alla pulizia periodica delle cunette e degli attraversamenti delle strade poderali per lo scolo delle acque e garantire la propria presenza, per almeno una giornata lavorativa, in occasione della pulizia annuale dei corsi d'acqua che interessano l'alpeggio (la mancata prestazione comporterà l'addebito del costo di una giornata di lavoro di un operaio comunale);
- m) rispettare il regolamento consortile per l'utilizzo e il passaggio dell'acqua nei ruscelli Ru al servizio di alpeggi, prati e pascoli;
- n) inoltrare all'Amministrazione comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco aggiornato dei capi che verranno monticati.

A seguito del comprovato verificarsi di fatti eccezionali, anche di natura sanitaria, l'Amministrazione concedente può concedere, previa motivata richiesta dell'affittuario, deroghe ai suddetti obblighi contrattuali.

16.2 L'inosservanza degli obblighi indicati nell'art. 16.1, lettere a), b), c), d) e n), è causa di risoluzione del contratto d'affitto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e comporta l'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 6, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

16.3 L'inosservanza degli obblighi di cui alle altre lettere dell'art. 16.1 darà luogo all'applicazione di penali e, se del caso, all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 6, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. Il verificarsi di almeno quattro violazioni degli obblighi di cui all'art. 16.1 (anche reiterate) costituisce causa di risoluzione del contratto.

17. TRATTAMENTO DEI DATI (REGOLAMENTO UE 2016/679)

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati dei soggetti che formuleranno l'offerta verranno trattati per finalità relative alla gestione amministrativa della fase di selezione di cui al presente avviso e del successivo rapporto contrattuale; i dati raccolti, trattati mediante strumenti manuali e informatici, saranno conservati presso gli uffici comunali in base alle rispettive competenze in qualità di responsabili del relativo trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Etroubles.

18. RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si applicano le norme di cui al R.D. n. 827/1924 e al D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili.

19. ALLEGATI.

1. Modulo di domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione generale.
2. Modulo di dichiarazione di offerta economica.

Etroubles, il 10 febbraio 2020

Il Segretario dell'ente locale
Dott.ssa Marie Françoise QUINSON